



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Scienza delle Finanze

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: IL
CONTRASTO ALL'EVASIONE E
UN'ANALISI DELLE POSSIBILI
CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA
VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE**

RELATORE

Prof. Angelo Cremonese

CANDIDATO

Matteo Marrano

Matr. 198791

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Ad Alessia, la mia luce nei
momenti bui. Alla mia
famiglia che mi ha sempre
sostenuto. Ma in particolar
modo al mio papà che vorrei
fosse qui a guardarmi,
grazie per i tuoi sacrifici.

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
CAPITOLO I – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: ALIQUOTE ELEVATE E RIFLESSI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE E SULL’ECONOMIA.....	9
1. Principi generali IVA.....	9
2. Relazioni fra imposte sui trasferimenti e consumi.....	13
3. Regressività dell’IVA e <i>trade off</i> tra efficienza ed equità.....	16
4. Problemi di gettito.....	17
5. L’IVA nell’Unione Europea.....	18
CAPITOLO II – STRUMENTI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE.....	20
1. Cos’è e come funziona lo <i>split payment</i>	20
2. Soggetti ai quali viene applicato lo <i>split payment</i>	23
3. Cos’è e come funziona il <i>reverse charge</i>	25
4. In quale ambito viene applicato il <i>reverse charge</i>	28
5. Finalità dello <i>split payment</i> e del <i>reverse charge</i>	33
CAPITOLO III – IL FUTURO DELL’IVA IN ITALIA E IN EUROPA.....	34
1. L’aumento delle aliquote IVA in Italia.....	34
2. Previsioni sui consumi e sulla pressione fiscale.....	35

3. La dinamica delle aliquote IVA in Europa e altri temi fondamentali.....	37
CONCLUSIONI.....	42
BIBLIOGRAFIA.....	45
SITOGRAFIA.....	46

INTRODUZIONE

Precedentemente all'IVA esisteva l'IGE (imposta generale sulle entrate), che consisteva in un'imposta plurifase a cascata, risultando quindi distorsiva. Intervenendo sulla filiera produttiva a ogni passaggio, senza consentire la detrazione del tributo assolto sugli scambi precedenti, creava vere e proprie distorsioni a cascata sulle fasi di lavorazione, ma anche sul prezzo finale che il consumatore pagava. Quindi, un produttore, che acquistava materie prime, macchinari, per poterle lavorare, e altri materiali vari per completare la sua produzione, ad ognuno di questi singoli passaggi, doveva tenere in considerazione l'IGE. Sulla compravendita iniziale del materiale si pagava l'imposta, ma poi quando il materiale era lavorato da una macchina, si pagava l'imposta sulla macchina, che si aggiungeva quindi a quella già pagata sul materiale, tanto che sul semilavorato gravavano già due imposte diverse. Questa situazione penalizzava la filiera cosiddetta orizzontale, mentre favoriva la filiera verticale. In un periodo in cui i modelli economici stavano cambiando rapidamente e si passava dalla fabbrica totale, nella quale il prodotto era creato all'interno dall'inizio alla fine (filiera verticale), a modelli produttivi in cui operatori specializzati si dividono i vari pezzi della lavorazione (filiera orizzontale), l'imposta diventava sempre più difficile da sostenere per molte industrie. Va aggiunto poi che l'imposta gravava solo sui beni prodotti e consumati in Italia, mentre non era prevista per i beni esportati. Tali inconvenienti erano distorsivi per la libera circolazione delle merci, tanto che, con molto ritardo rispetto all'evoluzione del sistema produttivo, e su pressione della Comunità Europea, l'IGE fu sostituita dall'IVA (imposta sul valore aggiunto), introdotta in Italia con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 ed entrata in vigore il primo gennaio del 1973 con un'aliquota del 12%, cresciuta progressivamente negli anni arrivando nel 2011 ad avere un'aliquota ordinaria del 21%; e ad oggi, con la Legge di Stabilità 2013 si aumentò di un punto percentuale arrivando al 22%. Questo nuovo tipo di tassazione ha avuto il compito di colpire solamente il consumatore finale, applicando il tributo come avveniva nell'IGE consentendo però agli imprenditori e ai professionisti (detentori di una partita IVA) di detrarre il tributo dovuto ai propri fornitori. L'IVA fu introdotta essenzialmente per due motivi:

a) per adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri Paesi membri della Comunità Europea. L'imposta è stata, infatti, ideata in sede europea ed è stata poi introdotta dagli Stati membri della Comunità: le direttive dell'11 aprile 1967 prevedevano, difatti, l'unificazione del settore dell'imposizione sugli scambi in modo da garantire la liberalizzazione della circolazione dei beni. Con questa imposta, modellata sulla TVA francese, si semplificano i rapporti fiscali tra i paesi evitando i fenomeni di cd. Doppia imposizione grazie al principio di tassazione dei beni e servizi nel paese di destinazione;

b) per la particolare attitudine a favorire lo sviluppo delle imprese e la loro razionalizzazione produttiva sia perché consente di detrarre le imposte pagate sugli acquisti, sia perché, essendo neutrale, evita l'adozione di tecniche anomale ai fini fiscali.

CAPITOLO I.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: ALIQUOTE ELEVATE E RIFLESSI SUI CITTADINI, SULLE IMPRESE E SULL'ECONOMIA

1. Principi generali IVA

Le modalità di applicazione di una imposta generale sugli scambi possono essere di tre tipi: monofase, plurifase cumulativa, plurifase non cumulativa. L'imposta monofase colpisce una sola fase del processo di produzione o scambio di un bene o servizio; l'imposta plurifase cumulativa detta anche a cascata colpisce gli scambi in tutti i passaggi del processo produttivo e distributivo, grava sul valore pieno per cui la base imponibile è costituita dal fatturato complessivo in un certo periodo di tempo (come ad esempio l'IGE); l'imposta plurifase non cumulativa sul valore aggiunto colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo ma viene applicata solo all'incremento di valore realizzato in quel particolare stadio (come ad esempio l'IVA). L'imposizione sul valore aggiunto è stata preferita alle imposte a cascata perché queste ultime non sono neutrali rispetto alla tassazione complessiva di una merce che dipende dalla lunghezza del ciclo distributivo. Il suo nome deriva, dunque, dal fatto che colpisce il "valore aggiunto", cioè l'incremento di valore che si verifica nel passaggio da un operatore economico all'altro, nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi; come per esempio un'impresa che spende una certa cifra per acquistare determinati beni e servizi, con le quali produrre un determinato bene di consumo. Il valore aggiunto (o "plusvalore") è la differenza tra il valore finale che avrà tale bene e il valore dei beni e servizi che l'azienda ha dovuto acquistare per produrlo. La maggior parte dei beni e servizi richiede vari passaggi, prima di arrivare al consumatore finale: l'IVA si applica a ciascuno di tali passaggi. L'imposta sul valore aggiunto è stata creata in ambito europeo ed introdotta in tutti gli Stati dell'Unione, la disciplina europea del tributo è contenuta nella Direttiva 2006/112/CEE, in Italia è stata introdotta con il D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633

ancora oggi vigente. L'IVA è un'imposta con diverse aliquote, che grava sulle cessioni di beni e servizi effettuata da soggetti passivi, cioè da imprenditori, artigiani e professionisti, sul territorio dello Stato; nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. La natura di tale imposta assume rilievo di entrata fiscale quando il bene o servizio viene acquistato a titolo definitivo, cioè dal cosiddetto consumatore finale.

I presupposti dell'imposta sul valore aggiunto sono tre:

- Oggettivo, poiché oggetto della prestazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi, come tale oggettivamente soggetta all'imposta. Sono tali le cessioni a titolo oneroso di qualsiasi natura, sia quelle che prevedono un trasferimento di beni (vendita, permuta, ecc.), sia quelle che trasferiscono, con opportune eccezioni, diritti reali di godimento (usufrutto, locazione, ecc.), sia le prestazioni che derivino da qualsiasi genere di obbligo a fronte di un corrispettivo.
- Soggettivo, poiché le operazioni suddette devono essere compiute da un soggetto nell'esercizio di impresa o di arti e professioni.
- Territoriale, poiché tali operazioni devono essere poste in essere entro il territorio dello Stato.

Per quanto riguarda la base imponibile, sulla quale deve essere applicata l'aliquota IVA per determinare l'imposta relativa a ciascuna operazione, essa è costituita dall'ammontare complessivo di quanto è dovuto al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, in corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio.

Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:

- l'aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
- l'aliquota agevolata del 10% (comma 2);
- la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
- l'aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell'aliquota IVA applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato. La Tabella A allegata al decreto Iva

individua i beni e i servizi che scontano un'aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:

- la Parte II contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi "prima casa": in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
- la Parte II-bis contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del 5%;
- la Parte III contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del 10%.

Quando il bene o il servizio non rientrano in nessuna Parte della Tabella A, allora trova applicazione, in via residuale, l'aliquota IVA ordinaria. Oltre alle operazioni imponibili, la disciplina dell'IVA prevede alcune operazioni sottratte all'imposizione e le distingue in operazioni non imponibili, esenti ed escluse. Le operazioni non imponibili, rientrando nel campo di applicazione dell'imposta ed essendo soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione (pur mancando del requisito della territorialità) concorrono alla formazione del volume d'affari (escluse le cessioni di beni ammortizzabili), ma non sono assoggettate al tributo. Concorrono a formare il volume di affari e consentono la detrazione dell'IVA sugli eventuali acquisti. Sono operazioni non imponibili le cessioni all'esportazione, le operazioni ad esse assimilate ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni, cioè, rivolte all'esterno, dove il requisito della territorialità sarebbe non sempre facile da definire;

Vi sono operazioni che non prevedono l'applicabilità dell'IVA (operazioni IVA esenti): per esse bisogna adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione, nonché quelli connessi alla dichiarazione annuale. Le operazioni esenti non sono soggette al pagamento dell'imposta, concorrono a formare il volume di affari IVA, sono soggette a fatturazione e registrazione sui libri IVA e non consentono, in linea generale, la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Si tratta ad esempio di prestazioni sanitarie, prestazioni didattiche ed educative, trasporti urbani, gestione di biblioteche, musei, asili, ricoveri, ecc., fra quelle socialmente utili; oppure operazioni creditizie, servizi finanziari e assicurativi, operazioni su azioni e titoli, ecc., fra le altre;

Le operazioni escluse IVA riflettono cessioni di determinati beni non soggette all'imposta per legge o poiché prive di almeno un presupposto fondamentale (oggettivo, soggettivo o territoriale). Queste operazioni sono escluse dal giro d'affari dell'IVA, non concorrono alla sua determinazione (non vanno quindi registrate in contabilità IVA) e non danno diritto al recupero dell'IVA assolta agli acquisti. Rientrano tra le operazioni escluse: le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; le cessioni di paste alimentari, pane, latte fresco; le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. La liquidazione dell'imposta dovuta viene calcolata come differenza tra il totale dell'IVA esigibile nel periodo precedente (come risulta dalle registrazioni, eseguite o da eseguire, delle fatture emesse o dei corrispettivi delle operazioni imponibili) e il totale dell'imposta (derivante dalle registrazioni delle fatture di acquisto) in relazione alla quale, nel medesimo periodo, è sorto o viene esercitato il diritto alla detrazione. Ove risulti un debito, il soggetto passivo procede al versamento della somma dovuta presso uno sportello bancario o postale. In genere, è prevista la liquidazione mensile dell'IVA. Tuttavia, per i contribuenti minori, ossia coloro che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di 400.000 euro per gli esercenti arti, professioni o imprese di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività, è prevista la facoltà di optare per il versamento trimestrale anziché mensile (art. 7 D.P.R. 542/99). Il versamento dell'IVA deve avvenire con il modello F24, direttamente on line, utilizzando i servizi telematici bancari. Nel caso in cui il soggetto che deve versare non disponga di un accesso telematico al proprio conto corrente, oppure non disponga degli strumenti tecnici necessari (computer, collegamento internet, ecc.), può delegare un intermediario fiscale, ad esempio il consulente fiscale, al versamento di quanto dovuto: in tal caso, l'intermediario, senza agire direttamente sul conto corrente del proprio cliente, provvederà ad effettuare l'addebito mediante il sistema previsto dall'Agenzia delle

Entrate.

Il credito IVA annuale può essere utilizzato dal 1° gennaio dell'anno successivo per compensare altri tributi, mediante la sua esposizione nel modello F24, colonna "importi a credito". Tale compensazione è libera fino all'importo di € 5.000,00, mentre è subordinata alla presentazione, anche prima della scadenza naturale, della dichiarazione IVA, per importi da € 5.000,00 ad € 10.000,00. Oltre tale soglia, la compensazione è consentita soltanto con la garanzia di un professionista abilitato.

2. Relazioni fra imposte sui trasferimenti e consumi

In base alla fonte si hanno imposte:

- dirette: sono manifestazioni dirette e immediate di ricchezza rappresentate da redditi o patrimoni. Per reddito si intende quel flusso corrente acquisito in un determinato periodo. Per patrimonio si intende il complesso di beni che in un determinato momento il contribuente detiene;
- indirette: gravano sulle manifestazioni mediate della capacità contributiva, cioè su tutti quegli atti che fanno presumere l'esistenza di una ricchezza disponibile.

Queste due imposte differiscono per equità, per fonte e per strumento di politica economica, in quanto: quelle dirette si adeguano di più alla capacità contributiva mentre quelle indirette incidono di più sul reddito; quelle indirette sono più elastiche e non sono soggette a resistenza da parte dei contribuenti; inoltre le imposte indirette influenzano di più i consumatori nel breve periodo. L'imponibile dell'imposta indiretta è rappresentato da quella parte di reddito che viene consumata dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi, o dal valore del patrimonio trasferito. Nel caso che l'imposta colpisca il reddito consumato nell'acquisto di un bene, essa si aggiunge al prezzo. L'obbligo di pagare l'imposta indiretta sorge solo nel momento in cui il reddito guadagnato venga speso e il patrimonio del contribuente venga trasferito sia a titolo oneroso, sia gratuito. I pregi di queste imposte sono: la divisibilità, perché pagate al momento di acquistare un bene o un servizio; l'elasticità, perché si adattano alla situazione economica del momento; la flessibilità, perché possono essere variate in breve tempo. D'altro

canto, invece, lo svantaggio è la non commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti, in quanto esse colpiscono la ricchezza spesa a prescindere dalle condizioni sociali ed economiche del contribuente.

Si distinguono due categorie di imposte indirette:

1. Sui trasferimenti di ricchezza e sugli affari, che gravano sugli atti di trasferimento della proprietà, di costituzione dei diritti reali e su altri atti di diversa natura; colpiscono il reddito risparmiato e accumulato sotto forma di patrimonio.
2. Sui consumi e sugli scambi, le quali colpiscono il reddito nel momento in cui esso viene speso dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi. Sono elastiche e divisibili e sono molto flessibili, in quanto un minimo variare delle loro aliquote consente un elevato incremento del gettito (IVA, dazi doganali, monopoli fiscali).

Nel caso delle imposte sui trasferimenti, la capacità contributiva è riconducibile alle modificazioni patrimoniali dei contribuenti ed i soggetti passivi del tributo sono di regola costituiti da tutti coloro tra i quali l'atto produce i suoi effetti. Le principali imposte di questo tipo sono l'imposta di registro, quella sulle donazioni, l'imposta ipotecaria, e quella catastale. Queste imposte sono connesse al servizio pubblico della registrazione degli atti e a quello della loro iscrizione nei registri immobiliari e catastali; e proprio il rapporto che lega questa tipologia di imposte alla possibilità di poter sfruttare alcuni particolari servizi pubblici è l'aspetto principale che caratterizza l'intera disciplina di queste imposte. Nonostante, presentino caratteristiche differenti, le imposte sui trasferimenti ha come punto di riferimento la disciplina delle imposte di registro. Infatti, l'imposta sulle donazioni è totalmente soggetta alle regole stabilite per le imposte di registro. Le imposte ipotecarie e catastale hanno maggiori aspetti che si distaccano dalla disciplina delle imposte di registro, perché riguardano il solo campo delle operazioni immobiliari. Tuttavia, la base imponibile di queste imposte viene determinata secondo le stesse regole previste per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro; ed anche le modalità applicative di queste imposte sono totalmente richiamate dalla disciplina dell'imposta di registro. L'imposta di registro colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. Sono soggetti a tassazione: gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria); determinati contratti verbali; alcune

operazioni societarie; atti formati all'estero. Il D.P.R. 131/86 individua due distinte categorie di contribuenti:

1. soggetti obbligati alla richiesta di registrazione (parti contraenti, notai, pubblici ufficiali, cancellieri);
2. soggetti obbligati al pagamento (parti contraenti, parti in causa, pubblici ufficiali che hanno ricevuto, redatto o autenticato gli atti).

Le imposte sui consumi colpiscono, invece, la cosiddetta capacità contributiva indiretta del contribuente ovvero quella che si manifesta attraverso gli atti di consumo e genera un effetto di illusione fiscale nei contribuenti, i quali percepiscono meno gravoso il tributo quando è incluso nel prezzo di vendita di un bene o di un servizio. Si distinguono in due principali categorie:

- imposta generale sui consumi: colpisce il valore dei beni e dei servizi al momento della vendita. L'imposta può essere applicata in una particolare fase del processo produttivo (imposta monofase¹) o in diverse fasi (imposta plurifase²);
- imposta speciale sui consumi: colpisce solo una determinata categoria di beni o di servizi. Possono essere applicate sul prezzo di vendita (imposta ad valorem³) o sulla quantità di consumo (imposta specifica⁴).

Dal punto di vista dell'equità le imposte sui consumi hanno però lo svantaggio di avere effetti regressivi (imposta regressiva) in quanto la propensione marginale al consumo è decrescente all'incremento del reddito. Ciò vuole dire che i soggetti a basso reddito dedicano al consumo una maggiore quota del proprio reddito rispetto ai soggetti a medio-alto reddito. Una imposta sul consumo generale può quindi avere effetti regressivi. Viceversa, una imposta speciale sui consumi può avere effetti diversi a seconda della tipologia del consumo, ad esempio può avere effetti regressivi se incide sui beni primari (es. grano) o effetti progressivi se incide sui

¹ Imposta che viene applicata a beni o servizi solo ad un determinato livello della catena distributiva (produttore, grossista, dettagliante).

² Imposta che colpisce beni e servizi in ogni stadio della catena distributiva (produttore, grossista, dettagliante).

³ Nelle imposte ad valorem la base imponibile è definita in termini monetari e l'aliquota è definita come percentuale della base.

⁴ Nelle imposte specifiche, invece, la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l'aliquota è espressa in termini monetari.

beni di lusso.
La principale imposta sui consumi in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea è l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

3. Regressività dell'IVA e *trade off* tra efficienza ed equità

La regressività, in ambito fiscale, è un criterio di imposizione fiscale attraverso il quale le aliquote d'imposta decrescono all'aumentare della base imponibile, quindi del reddito a cui le imposte si applicano. Nonostante nell'ordinamento italiano non esistano più imposte giuridicamente regressive, sia l'imposta fissa che quella proporzionale hanno sempre carattere di regressività da un punto di vista prettamente economico (ma non giuridico): infatti, colpiscono sempre meno chi ha più ricchezza. Per esempio, l'imposta di bollo (imposta fissa) o l'IVA (imposta proporzionale) colpiscono in egual modo tutti i contribuenti, ma un soggetto con maggiore disponibilità di ricchezza sopporterà più facilmente il danno economico rispetto ad un soggetto meno ricco. L'Iva ha "marcati effetti regressivi", ovvero "colpisce in misura maggiore i percettori di redditi più bassi e gli incapienti", mentre è altamente tollerata da chi non ha problemi economici, su cui incide con meno forza.

4. Problemi di gettito

Il gettito fiscale è il volume delle entrate statali derivanti dalla riscossione delle imposte e delle tasse. L'ammontare delle risorse che in tal modo vengono accumulate dallo Stato, rapportato al prodotto interno lordo (PIL), dà luogo al concetto di pressione fiscale, che indica, invece, l'incidenza delle imposte e delle tasse sulla produzione nazionale. Il gettito fiscale complessivo è la risultante delle entrate che affluiscono all'erario attraverso l'imposizione diretta, quella indiretta e quella operata con gli altri tributi minori. Diverso, come già detto, è il concetto di pressione fiscale che rappresenta il rapporto tra l'ammontare delle entrate realizzate dallo Stato e dagli altri enti pubblici a titolo di tributi e contributi sociali in un dato periodo temporale ed il reddito nazionale prodotto nella stessa unità di tempo. Il gettito IVA è un termine che sta ad indicare il quantitativo di denaro che entra

nelle casse statali derivante dall'IVA. La dimensione del gettito dipende così da tre elementi: la base imponibile, la percentuale del suo valore, e il quantitativo di persone o soggetti sui quali viene applicata l'imposta. Tale gettito, insieme a quello derivante da altre imposte statali, serve a coprire voci di spesa pubblica, o a sostenere politiche di incremento della produzione o di altri aspetti della gestione statale. Problemi di gettito, poi, possono essere scaturiti dall'aumento dell'IVA, che potrebbe quindi avere conseguenze negative, facendo in questo modo diminuire il gettito fiscale. Le stime di incremento di gettito IVA sono costruite a parità di beni venduti, ma un aumento dell'aliquota IVA potrebbe registrare cali di vendita e di conseguenza del gettito fiscale. Ulteriori problemi di gettito si possono avere nel momento in cui le varie imposte, tra cui l'IVA, non vengono pagate dai cittadini (contribuenti); Entra quindi in gioco il problema dell'evasione fiscale, ovvero il comportamento del cittadino volto a eludere le norme fiscali dello Stato. L'evasione può avvenire in diversi modi: non fatturando la vendita di beni e servizi; redigendo false dichiarazioni dei redditi per omettere il versamento delle imposte dovute; deducendo, in fase di dichiarazione fiscale, costi inesistenti o non sostenuti realmente; non pagando imposte o tributi obbligatori (tassa sulla casa, tassa sui rifiuti, ecc.). Questo fenomeno costituisce un danno in quanto comporta un minor gettito e una maggiore difficoltà dello Stato di far fronte alle spese usuali, dunque, indirettamente, anche un peggioramento dei servizi. L'IVA resta una delle tasse meno rispettate a livello nazionale e non solo; ma comunque il nostro paese rappresenta quello più elusivo dell'Unione Europea. Un primato di cui avremmo fatto volentieri a meno. "Per capire quale sia il livello di evasione dell'IVA in Italia bastano pochi e significativi numeri. Il cosiddetto gap di gettito, ossia la differenza tra quanto si calcola si dovrebbe incassare e quanto invece effettivamente il fisco recupera dall'Iva, a livello europeo, è stimato in circa 150 miliardi di euro. Ebbene in Italia, lo stesso valore, ossia la stessa stima di gap di gettito, è fissato in circa 35 miliardi di euro, ovvero poco più del 23% del totale. Questo significa che quasi un quarto di tutta l'evasione dell'Iva calcolata nell'Unione europea si registra proprio nel nostro Paese.

Il nuovo governo gialloverde, e in particolare il nuovo ministro dell'Economia Giovanni Tria, oltre che pensare a come evitare i citati previsti aumenti di aliquote dell'IVA, dovrà dunque anche capire come adeguare i meccanismi di lotta all'evasione dell'IVA stessa".⁵

5. L'IVA nell'Unione Europea

L'IVA è un tributo indiretto di creazione europea, introdotto successivamente in tutti gli Stati dell'Unione Europea. La prima direttiva IVA a livello europeo è stata quella del 1967, con la quale gli Stati membri hanno sostituito la loro fiscalità indiretta generale con un sistema comune IVA a detrazione. La ragione per cui si decise di introdurre l'IVA come forma di tassazione in tutti gli Stati Europei, era principalmente quella di permettere e favorire la libera circolazione di persone, merci e capitali tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Lo scopo dell'introduzione dell'IVA, come imposta sul valore aggiunto, era quello di regolare ed agevolare il nascente Mercato Unico Europeo (MEC). Inizialmente i singoli Stati rimasero piuttosto liberi, ad esempio nella decisione delle aliquote nazionali; inoltre in un primo momento la tassa era riscossa dallo Stato in cui il bene o servizio veniva utilizzato o consumato, secondo il principio di tassazione a destino. Era, ed è rimasta, un'eccezione la tassazione all'origine, secondo cui lo Stato che riscuote l'IVA è quello da cui il prodotto proviene. Oggi è la tassazione a destino a regolare le transizioni economiche intracomunitarie e l'IVA si paga nello Stato in cui si ha la residenza fiscale. La normativa riguardo all'imposizione dell'IVA è stata poi più volte modificata; tuttavia è con la VI direttiva del 1977, che si è stabilito un margine di discrezionalità inferiore ai singoli Stati membri e più uniformità nell'applicazione delle regole concernenti la tassazione e la riscossione dell'IVA. Nel 2006 la Commissione Europea ha voluto ritoccare e migliorare la VI direttiva, senza però introdurre nuove norme, stabilendo scopi, metodi e meccanismi dell'applicazione dell'IVA; è stata nient'altro che una riorganizzazione della direttiva, chiamata per l'appunto *recast*.

⁵ <https://www.panorama.it/economia/tasse/iva-ecco-perche-levasione-italia-e-da-record/>

Lo scopo dell'Europa è quello di creare un mercato unico in cui la circolazione di merci e servizi sia libera e avvenga in condizioni di concorrenza corrette. Anche se ad oggi non si è raggiunto lo stesso valore di aliquota IVA in tutti gli Stati membri, la direttiva dell'Unione Europea sottolinea quanto sia importante che all'interno di ogni Stato, su beni e servizi dello stesso tipo, gravi uguale carico fiscale a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e distribuzione.

CAPITOLO II.

STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE

1. Cos'è e come funziona lo *split payment*

Lo *split payment* è il nuovo meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (PA) che prevede nuove regole alla liquidazione delle PA; introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) è stato poi ampliato dal DL 50/2017 ed ora dovrebbe subire ulteriori modifiche con la nuova Legge di Bilancio 2018. L'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell'IVA, di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che sono le stesse PA a dover liquidare l'IVA sugli acquisti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.

Tale meccanismo, chiamato *split payment* che significa scissione dei pagamenti, è una misura attuata al fine di evitare le numerose frodi in ambito IVA e la continua e inossidabile evasione fiscale che affligge l'Italia da diversi anni. L'art. 1, comma 629, Legge n. 190, del 23 dicembre 2014, ha quindi introdotto l'obbligo per le PA, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA, eccetto le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto, nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione, di farsi carico dell'onere di versamento IVA all'Erario. La normativa sullo *split payment* prevede delle sanzioni in caso di omissioni o errori. Per i fornitori di soggetti che erogano beni e/o servizi verso soggetti obbligati allo *split payment* sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, ad esempio, alla mancata dicitura "scissione dei pagamenti"). Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di

sanzioni amministrative. L'omesso o ritardato pagamento dell'IVA relativa ad operazioni di *split payment* da parte dell'ente pubblico sarà invece sanzionato in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30%.

Secondo quanto chiarito dal MEF⁶ con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015, il versamento dell'imposta da parte della PA che acquista bene e prestazioni da un fornitore può essere effettuato scegliendo una delle 3 opzioni disponibili:

- versamento dell'IVA dovuta dalla PA per ciascuna fattura, da cui derivi l'esigibilità dell'imposta;
- versamento IVA in ciascun giorno del mese, tenendo conto di tutte le fatture ricevute per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel suddetto giorno;
- eseguendo entro il giorno il 16 di ogni mese, un versamento dell'IVA totalmente dovuta dalla PA all'Erario, calcolando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Inoltre, chi presta o chi cede beni o servizi: deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/1972; fare poi rivalsa dell'IVA che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall'ente pubblico.

⁶ Il Ministero dell'Economia e Finanza, il quale svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria.

Denominazione IMPRESA

Indirizzo - CAP - Città (Prov) - telefono - mail - pec
Codice fiscale / Partita IVA

FATTURA N. XX DEL XX.XX.XXXX

Spett.le
COMUNE

Rif. affidamento lavori/servizi/forniture:

DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. XX DEL XX.XX.XXXX

C.I.G. n. XXXXXXXXXXXX (codice identificativo gara)

C.U.P. n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codice unico progetto necessario solo per lavori pubblici)

Esempio lavori (non si applica la scissione dell'IVA cosiddetto "SPLIT PAYMENT"):

Descrizione lavori	Importo	Iva
	€	%
	€	%
Totale imponibile	€	
Imposta Iva %	€	
Totale fattura	€	

Esempio forniture di beni non soggette a "reverse charge" (si applica la scissione dell'IVA):

Descrizione forniture	Q.tà	Prezzo unitario	Importo	Iva
		€	€	%
		€	€	%
Totale imponibile			€	
Totale fattura			€	
Scissione dei pagamenti - art. 17ter DPR 633/1972 Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario			€	

Esempio prestazioni di servizi non soggette a "reverse charge" (si applica la scissione dell'IVA):

Descrizione prestazioni	Importo
	€
	€
Totale imponibile	€
Eventuali spese	€
Totale fattura	€
Scissione dei pagamenti - art. 17ter DPR 633/1972 Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario	€

(Fonte: informazionefiscale.it, modello facsimile di fattura con applicazione dello split payment)

In sede di registrazione della fattura, l'IVA viene annotata nel registro IVA vendite, ma non calcolata nella liquidazione periodica. Tale storno IVA, può essere effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi che allo stesso tempo la registrazione della fattura e l'ammontare dell'IVA da dare e da avere. Uno degli effetti dell'applicazione dello *split payment* IVA è la situazione di credito IVA in eccesso dei soggetti fornitori della Pubblica Amministrazione e/o delle società comunque obbligate. Per i contribuenti che applicano la scissione dei pagamenti, e che quindi inevitabilmente risulteranno a credito IVA, è previsto che le operazioni rientranti nello *split payment* partecipino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA prioritario, eventualmente con rimborso anche trimestrale.

2. Soggetti ai quali viene applicato lo *split payment*

Come già detto, lo *split payment* è applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione. Questo meccanismo della scissione dei pagamenti è obbligatorio per:

- Stato;
- organi statali sebbene dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti;
- Camere di Commercio;
- ASL e degli enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- enti di previdenza;
- consorzi tra questi costituiti.

Per effetto della Manovra Correttiva del 24 aprile 2017 (DL 50/2017), si allarga la platea delle PA con obbligo di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA. Dal 1° luglio 2017 infatti, si applicano delle nuove regole *split payment* e la scissione pagamenti PA è estesa a:

- tutte le amministrazioni;

- gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per di più, sempre per effetto del DL 50/2017 pubblicato in GU, a partire dal 1° luglio 2017 è scattato l'obbligo *split payment professionisti*, rappresentando una vera e propria limitazione della liquidità disponibile per una categoria già oppressa dalla crisi. In sede di conversione in legge del suddetto decreto:

- è stata prevista la possibilità, a richiesta dei cedenti o prestatori, cessionari o committenti, di rilasciare un documento attestante i soggetti per i quali è stato applicato lo *split payment*;
- è stata inserita la previsione di un rimborso anticipato al fine di sostenere le imprese che a seguito delle nuove disposizioni si troveranno a credito. Le modalità, verranno decise in seguito dal MEF, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le liste dei soggetti obbligati ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti nel 2018 sono state, poi, di nuovo aggiornate dal Dipartimento delle Finanze per effetto dell'entrata in vigore del DL 148/2017. Perciò, con riferimento ai soggetti obbligati, il nuovo *split payment 2018* si applica a:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da amministrazioni pubbliche;

- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Infine, con il DL 87/2018 (Decreto Dignità), approvato dal Governo Lega e M5S, a partire dal 12 luglio 2018, è stato ufficialmente abolito lo *split payment professionisti*.

3. Cos'è e come funziona il *reverse charge*

Il legislatore fiscale ha scelto di far prevalere il meccanismo del *reverse charge* su quello dello *split payment*; in altre parole, qualora ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile o *reverse charge* IVA, quest'ultimo dovrà essere applicato indipendentemente e in luogo dello *split payment*.

L'inversione contabile o *reverse charge* IVA è una particolare modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto utilizzata al fine di ridurre l'evasione fiscale IVA in particolari settori; dal punto di vista tecnico, il *reverse charge* IVA è una modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto che consente di traslare l'onere impositivo verso l'Erario dal venditore (soggetto attivo dell'operazione IVA) all'acquirente (soggetto passivo dell'operazione IVA). Questo meccanismo è stato introdotto, come già accennato, al fine di ridurre e progressivamente eliminare l'evasione ed elusione fiscale in materia di IVA, soprattutto in alcuni settori, altamente a rischio (come, ad esempio, l'edilizia). Il riferimento normativo da prendere in considerazione per quanto riguarda il meccanismo del *reverse charge* o inversione contabile IVA è l'articolo 17, commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972.

Il *reverse charge*, da quanto riportato, per l'appunto, da quest'ultimo articolo, è di due tipi:

- 1) esterno: si applica alle operazioni con l'estero;
- 2) interno: si applica ad alcune tipologie di operazioni interne.

Il *reverse charge esterno* è il procedimento di inversione contabile applicato alle operazioni che intervengono tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione Europea. Dal punto di vista operativo occorre:

- 1) numerare la fattura del fornitore europeo e integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile;
- 2) annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera;
- 3) annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti, al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante. La fattura potrà essere annotata, a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile;
- 4) emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore europeo entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Il *reverse charge interno*, invece, corrisponde alle ipotesi di inversione contabile previste per le operazioni tra soggetti passivi stabiliti in Italia. Perciò, in termini operativi l'inversione contabile IVA rappresenta il procedimento di inversione dell'onere di versare l'IVA all'erario e ciò porta al seguente procedimento:

- il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta;
- il compratore integra la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti (articolo 25 D.P.R. 633/1972) e nel registro IVA vendite (articolo 23 D.P.R. 633/1972).

Per chiarire meglio le idee, si può prendere in considerazione un'operazione soggetta a reverse charge IVA tra due soggetti nella quale il compratore è soggetto passivo dell'imposta (ovvero soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA).

La fattura viene emessa per euro 100 con codice di esenzione IVA articolo 17 commi 5 e 6 D.P.R. 633/1972.

Il venditore emetterà quindi una fattura senza caricarci sopra l'IVA; di conseguenza, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia:

- Credito verso Azienda X a Ricavi per prestazione di servizi Y.

Il compratore, invece, riceverà una fattura da euro 100 ma la registrerà integrandola con l'IVA.

In contabilità, l'acquirente registrerà quindi due operazioni: l'acquisto e l'autofattura.

Il compratore redigerà dunque la seguente scrittura in partita doppia:

- Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente *reverse charge* IVA;

Per l'autofattura, invece, procederà come segue:

- Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.

Evidentemente il compratore evidenzia l'IVA sia in dare che in avere, neutralizzando così l'operazione.

Il venditore non ha addebitato l'IVA, il compratore non se l'è scaricata ma l'addebiterà poi sulla fattura che emetterà al consumatore finale, soggetto passivo di fatto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. In quale ambito viene applicato il *reverse charge*

I campi in cui viene applicato il meccanismo del *reverse charge* IVA sono vari. Anche essi sono disposti dall'art. 17 del D.P.R. 633/1972 e sono i seguenti:

- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale d'oro;
- cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Si può riassumere in una tabella l'elenco dei casi più notevoli di applicazione in merito al meccanismo di *reverse charge* IVA.

Prestazione/Servizi considerati	Reverse charge IVA: SI o NO?
Manutenzione straordinaria	SI
Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti	NO
Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto)	NO
Fornitura con posa in opera (cessione)	NO
Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi)	SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni	SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo)	SI
Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio	SI
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve	NO
Installazione di impianti funzionali all'edificio (unico impianto)	SI
Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne	SI
Impianto citofonico	SI
Impianto di climatizzazione	SI
Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne	SI
Manutenzione e riparazione impianti	SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici	SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10)	NO

Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio	SI
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10)	NO
Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva	SI
Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili	NO
Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza	SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioè riparazione o ammodernamento)	SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni	NO
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione	SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto	SI
Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09)	NO
Installazione impianti di refrigerazione - magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09)	NO
Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09)	SI
Fornitura con installazione di beni significativi in quando diretta a privati	NO
Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie	SI
Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell'impianto	SI
Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall'esecuzione di intervento di manutenzione)	SI
Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua	NO

Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua	NO
Operazioni non imponibili	NO
Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine	NO
Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine	NO

(rielaborato personale della tabella dei casi più notevoli di applicazione *reverse charge* tratta da *Informazione Fiscale*)

Il settore in cui il *reverse charge* o inversione contabile IVA risulta più diffuso è quello dell'edilizia; la Legge 190/2014⁷ ha apportato, allora, delle modifiche all'art. 17 del D.P.R. 633/1972 ampliando l'applicazione del *reverse charge*, precedentemente legata alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d'opera. Quindi, per quanto riguarda le attuali disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) del comma 6 dell'art.17 D.P.R. 633/1972, dal 1° gennaio 2015 l'inversione contabile nel settore edilizia è applicabile:

- alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Non è invece consentito utilizzare il *reverse charge* o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:

- preparazione del cantiere;

⁷ Legge di stabilità 2015: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

- trivellazione e perforazione;
- realizzazione di coperture;
- noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

È stato recentemente introdotto un ulteriore campo in materia di inversione contabile o *reverse charge* IVA. A partire dal 2 maggio 2016, questo meccanismo è applicabile anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nei rapporti B2B⁸. Questo tipo di inversione contabile prende il nome di *reverse charge hi-tech* ed è stato introdotto per dare attuazione alle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, prevedendo la modifica alla lettera c) del comma 6 dell'art. 17 D.P.R. 633/1972, così da estendere il meccanismo di inversione contabile IVA alle seguenti categorie di prodotti, già in parte prima citati:

- Pc, laptop;
- tablet;
- console da gioco;
- componenti di personale computer: dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti da destinare ai consumatori finali.

Pertanto, le nuove disposizioni di quest'ultimo meccanismo contabile IVA hanno carattere provvisorio e temporaneo, in quanto il *reverse charge hi-tech* si applica ai sensi dell'art. 199 bis, direttiva 2006/112/UE, per 3 periodi di imposta consecutivi, ovvero fino al 31 dicembre 2018.

5. Finalità dello *split payment* e del *reverse charge*

La logica economica che motiva l'introduzione di questi nuovi meccanismi contabili IVA è comune: si tratta di transazioni in cui è stata riscontrata, dall'analisi dei dati, una diffusa tendenza da parte dei fornitori a non dichiarare e/o versare l'IVA fatturata ai clienti. Con il *reverse charge* e con lo *split payment*, l'IVA viene trasferita "in mani più sicure" avendo preliminarmente verificato, attraverso

⁸ Business-to-business, spesso indicato con l'acronimo B2B, in italiano commercio interaziendale, è una locuzione utilizzata per descrivere le transazioni commerciali elettroniche tra imprese.

l'analisi dei dati disponibili, che la propensione al versamento dell'imposta all'erario da parte dei clienti è, in tutti i casi considerati, superiore a quella dei fornitori. Ed è proprio da questa asimmetria di comportamento che nascono le ipotesi di recupero di gettito associate a queste disposizioni. Obiettivo, dunque, dell'introduzione dello *split payment* nell'ambito delle operazioni svolte nei confronti della PA è quello di contrastare l'evasione fiscale IVA perpetrato da quelle imprese che dopo aver riscosso l'Iva non la versavano all'erario oppure fallivano dopo aver svuotato le casse aziendali. Obiettivo simile è anche quello del *reverse charge*, anch'esso nato come strumento finalizzato alla lotta contro le frodi IVA in modo da impedire che chi effettua la cessione di un bene e chi lo acquista, non versi l'imposta di valore aggiunto o ne chieda il rimborso all'Erario. Infatti, trasferendo il compito dell'assoluzione del pagamento dell'Iva sul destinatario, l'Erario ha una maggiore possibilità di controllo sugli adempimenti. Il *reverse charge* è nato quindi come un meccanismo contabile e fiscale la cui finalità è proprio quella di eliminare l'evasione dell'IVA, evitando che l'acquirente detragga l'IVA anche in mancanza di versamento da parte del fornitore.

CAPITOLO III.

II FUTURO DELL'IVA IN ITALIA E IN EUROPA

1. L'aumento delle aliquote IVA in Italia

Per capire cosa potrebbe succedere alle aliquote IVA nei prossimi anni, bisogna prima sapere cosa sono le clausole di salvaguardia. Queste sono misure prese per cercare di “salvaguardare” i vincoli UE di bilancio dalle spese previste, in sostanza per tutelare i saldi di finanza pubblica. Si può dire, quindi, che sono una sorta di “patto” con cui l'Italia garantisce il rispetto dei vincoli di bilancio comunitari e gli obiettivi stabiliti dalla manovra finanziaria. Nel caso in cui tali obiettivi non vengano rispettati, ecco che scattano le clausole di salvaguardia.

L'introduzione di queste clausole risale ad agosto 2011, con la crisi dei conti pubblici. Il DL 138/2011⁹ dispone l'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, nel quale è inserita anche, appunto, la prima “clausola di salvaguardia”: se il governo non riesce a trovare, entro il 30 settembre 2012, 20 miliardi attraverso razionalizzazioni della spesa sociale, quelle risorse saranno reperite con un taglio delle agevolazioni fiscali o un aumento delle imposte indirette (tra cui rientra l'IVA).

Tornando ai tempi recenti, con la manovra 2018 del governo, entra in gioco il disegno di legge di Bilancio 2018: il testo prevede la completa sterilizzazione dell'IVA per il 2018, con il reperimento di 14,9 miliardi: l'aliquota ridotta resta al 10% e quella ordinaria al 22%. Tuttavia, il governo Renzi ha lasciato in eredità l'aumento dell'IVA e delle accise anche per il 2019: l'aliquota ridotta è prevista in aumento al 11,5% e l'aliquota ordinaria al 24,2%. Il nuovo governo Lega-M5S ha buone intenzioni di evitare questi aumenti, ma secondo le stime attualmente contenute nei documenti di finanza pubblica, per fare ciò, dovrà trovare circa 12 miliardi di maggiori entrate e/o di minori spese. Secondo un'analisi microeconomica, la decisione di non far scattare gli aumenti sembra conveniente. In ambito internazionale, l'efficienza dell'IVA dipende

⁹ La cosiddetta manovra di Ferragosto

dalla capacità di ridurre due gap: il compliance gap e il policy gap. Il primo indica il gettito perso a causa dell'evasione fiscale, il secondo indica il gettito perso a causa dell'applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni. L'attuazione della clausola non ridurrebbe il policy gap e, peggio, aumenterebbe presumibilmente il compliance gap (ovvero l'evasione) come già successo nei periodi successivi agli aumenti dell'aliquota IVA ordinaria¹⁰, nei quali è passato dal 29,8 al 32,2% e poi successivamente al 33,1%. Inoltre, sempre rifacendosi alla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 2, L. 205/2017), la quale ha stabilito la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 e gli aumenti già citati per il 2019, essa ha anche previsto ulteriori aumenti delle aliquote IVA per gli anni successivi:

- per l'aliquota ridotta ulteriori 1,5 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2020;
- per l'aliquota ordinaria ulteriori 0,7 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2020 e ancora 0,1 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2021.

2. Previsioni sui consumi e sulla pressione fiscale

Ecco cosa potrebbe accadere se il governo attuale non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'IVA: ogni famiglia italiana subirebbe nel 2019 una vera e propria stangata ai loro portafogli. Secondo quanto affermato dal presidente del Codacons¹¹ Carlo Renzi:

“I rincari dei listini toccheranno ogni aspetto della nostra vita. Costerà di più svegliarsi fare colazione al bar o in casa, ma anche lavarsi il viso e i denti, prendere la macchina per andare al lavoro, mangiare un tramezzino al bar, andare dal parrucchiere o portare un abito in tintoria, pagare le bollette o trascorrere una serata al cinema o in pizzeria. Il passaggio dell'Iva dal 10% all'11,5%, e dal 22% al 24,2%, darà vita ad una stangata che, solo per i costi diretti, il Codacons stima

¹⁰ L'aliquota IVA ordinaria è passata dal 20 al 21% nel settembre del 2011 e dal 21 al 22% nell'ottobre 2013.

¹¹ Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e dei consumatori: un'associazione nata nel 1986 con lo scopo di costituire un ente in difesa dei consumatori.

in +791 euro annui a famiglia, aggravio che raggiungerà i +1000 euro annui a nucleo se si considerano anche i costi indiretti”.

Poi, oltre alla stangata che colpirebbe i portafogli degli italiani, potrebbe esserci anche un secondo effetto negativo per il nostro paese: ovvero, una contrazione sui consumi per un complessivo di 25 miliardi di euro.

Beni aliquota IVA ordinaria	Prezzo medio attuale (IVA 22%)	Prezzo medio futuro (IVA 24,2%)
Birra (0,66 cl)	1,55 euro	1,58 euro
Dentifricio	2,70 euro	2,75 euro
Sapone liquido mani	1,80 euro	1,83 euro
Coca Cola (1,5 lt)	2,05 euro	2,09 euro
Bagnoschiuma	2,30 euro	2,34 euro
Spazzolino da denti	2,80 euro	2,85 euro
Scarpe da ginnastica	100,00 euro	101,8 euro
Parrucchiere	20,00 euro	20,4 euro
Jeans	126,00 euro	128,00 euro

Beni aliquota IVA ridotta	Prezzo medio attuale (IVA 10%)	Prezzo medio futuro (IVA 11,5%)
Caffè	0,90 euro	0,91 euro
Tramezzino	2,30 euro	2,33 euro
Pizza margherita	6,85 euro	6,94 euro
Cappuccino	1,20 euro	1,22 euro
Yogurt (2 pz)	1,55 euro	1,57 euro
Uova (conf. da 6)	1,25 euro	1,27 euro
Bolletta gas	1.050,00 euro	1.064,00 euro
Bolletta luce	537,00 euro	544,00 euro
Biglietto cinema	8,50 euro	8,62 euro

(rielaborato personale di tabelle sull'aumento dei prezzi medi relativo all'aumento delle aliquote IVA nel 2019, tratte da *Today*)


Inoltre, secondo quanto sostenuto dalla CGIA di Mestre¹², la pressione fiscale nei prossimi anni è prevista in aumento, dovuto soprattutto a due imposte che incidono particolarmente sul gettito tributario, le quali sono IRPEF e IVA. Nel 2017, l'ammontare complessivo di entrate fiscali è stato di 502,6 miliardi di euro e di questi, appunto, il 55,4% è stato rappresentato da IRPEF e IVA. Tuttavia, visto il rallentamento del PIL, considerato che la pressione fiscale è data dalla somma delle entrate tributarie e previdenziali rapportata al PIL, si ha una probabilità molto alta di vedere un incremento della pressione fiscale.

3. La dinamica delle aliquote IVA in Europa e altri temi fondamentali

Come già analizzato nei paragrafi precedenti, si ribadisce che sulla base della legge di Bilancio 2018, per quest'anno non ci saranno variazioni sull'imposta, ma per il 2019 e gli anni seguenti, sono previsti diversi aumenti. Nonostante l'imposta venga applicata in tutta l'Unione Europea, sono i singoli paesi a stabilire quanti e quali sono i valori dell'IVA. Sono quindi previsti una larga varietà di sistemi, passando da quello danese in cui è previsto solo l'aliquota standard, a sistemi simili a quello italiano in cui esistono anche la versione di aliquota ridotta e quella minima, fino a modelli come quelli irlandesi e lussemburghesi che prevedono perfino un'aliquota speciale. Di seguito un grafico che mostra i valori dell'aliquota standard dei 28 paesi dell'Unione Europea.

¹² Associazione Artigiani e Piccole Imprese nata nel 1945, subito dopo la guerra, la cui esigenza era quella di aggregare quelle ditte che avevano bisogno di un certo tipo di servizi e di tutela sindacale.

Aliquote standard paesi membri UE



La situazione che ne viene fuori, da questo grafico, è piuttosto variegata in quanto non viene fuori un determinato schema geo-economico che accomuni alcune macro aree dell'UE. Tra i paesi con l'aliquota più alta troviamo infatti l'Ungheria a quota 27%, seguita poi da Croazia, Danimarca e Svezia le quali hanno tutte aliquote pari al 25%. Se Svezia e Danimarca sono tutto sommato facilmente accostabili l'una all'altra perché entrambi sono "paesi nordici", è strano che in queste prime quattro posizioni siano poi presenti anche due nazioni, Croazia ed Ungheria, che di nordico hanno ben poco. Lo stesso ragionamento può essere fatto sul fronte dei paesi più fortunati dal punto di vista dell'IVA. La nazione con l'aliquota più bassa è il Lussemburgo con solo il 17%, seguita da Malta con 18% e dagli altri tre paesi, che sono Germania, Cipro e Romania, a quota 19%. Mentre, in una posizione media, in quanto l'aliquota media europea è del 21,5%, troviamo tre grandi paesi dell'unione, Francia, Regno Unito e Italia, con aliquote rispettivamente al 20%, 20% e 22%; quest'ultima, poi, come sappiamo, sarà destinata a salire a partire dal 1° gennaio 2019.

Altro tema importante in ambito europeo è l'IVA negli scambi intracomunitari. Dal 1° gennaio 1993 sono soggetti all'IVA, anche gli acquisti intracomunitari, cioè l'acquisizione di beni mobili materiali trasportati nel territorio dello Stato da un altro Stato membro, da parte del venditore o dell'acquirente, entrambi soggetti passivi identificati ai fini IVA nei rispettivi Paesi¹³. Le operazioni economiche intracomunitarie hanno sostituito in ambito comunitario le tradizionali nozioni di esportazione e di importazione a seguito dell'abbattimento delle barriere doganali tra i Paesi membri dell'Unione europea: l'esportazione è diventata cessione intracomunitaria e l'importazione è oggi un acquisto intracomunitario.

Per stabilire in quale paese avviene l'operazione e quindi a quale Stato deve essere versata l'IVA la direttiva Europea sancisce che i luoghi delle operazioni si stabiliscono così:

¹³ La Legge n 427/1993 ha recepito in Italia le direttive comunitarie che hanno dettato le regole fondamentali ai fini della armonizzazione IVA in ambito comunitario.

- Cessioni di beni senza trasporto: si considera come luogo della cessione, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.
- Cessioni di beni con trasporto: si considera come luogo della cessione (se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo) il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione.
- Acquisti intracomunitari di beni: è considerato luogo di acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione a destinazione.
- Prestazioni di servizi: il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o in cui si trova la sua stabile organizzazione da cui proviene la prestazione di servizi. In assenza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

CONCLUSIONI

L'Iva è stata introdotta dal D.P.R. 633/1972 ed entrò in vigore il primo gennaio del 1973. L'IVA è stata adottata per adeguare il sistema tributario italiano a quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea semplificando così i rapporti commerciali tra di essi ed evitando la doppia imposizione del tributo; essendo i beni e servizi tassati nel paese di destinazione. Un'altra ragione per la quale è stata scelta l'Iva era per la sua particolarità a consentire uno sviluppo per le imprese, sia dal punto di vista produttivo, essendo detraibile l'imposta pagata sugli acquisti, sia per il fatto che si tratta di un'imposta neutrale nei passaggi intermedi di beni e servizi tra i produttori e potesse quindi evitare eventuali comportamenti evasivi del tributo. Con il passare degli anni e al verificarsi di cambiamenti economici fino ad arrivare agli ultimi anni durante ai quali si è assistito ad una profonda crisi economico finanziaria che ha coinvolto sia l'Italia ma anche molti altri paesi europei, l'IVA è divenuta un'imposta decisamente complessa che fa sentire il proprio peso per i contribuenti. Un'imposta che è stata introdotta più di quarant'anni fa, ma che nel corso del tempo ha subito notevoli variazioni a causa delle difficoltà economiche, a causa delle quali, il Governo, per trovare le risorse necessarie, è spesso ricorso all'aumento dell'IVA: passando dall'aliquota del 12% da quando è entrata in vigore nel 1973 all'attuale 22%; e che verrà incrementata ulteriormente nel 2019 al 24,2% a causa delle clausole di salvaguardia. In un paese in cui è presente un'elevata pressione fiscale¹⁴, contribuenti e amministrazioni sono penalizzati da costi e oneri spesso inutili legati alla gestione dell'imposta; l'aumento delle aliquote potrà creare delle condizioni che amplificheranno i fenomeni di evasione e frode. Durante gli anni il sistema IVA è diventato complesso, dimenticando che tra i motivi per i quali fu istituita l'imposta sul valore aggiunto vi era: il sostegno alle imprese con l'introduzione di un'imposta neutrale; ma un altro obiettivo era anche quello di evitare fenomeni evasivi, obiettivo che non è stato conseguito perché si assiste, ancora oggi, al verificarsi di frodi, evasioni ed elusioni. Per ridurre l'impatto dell'evasione, recentemente, sono stati introdotti due strumenti: *reverse charge* e *split payment*. Con il *reverse charge* l'IVA è applicata

¹⁴ Percentuale che misura il livello di imposizione medio di un paese in rapporto al PIL.

dal destinatario del bene, è necessario per la sua applicazione che il destinatario e il cedente siano soggetti passivi IVA e che il destinatario sia residente nel territorio dello Stato. Lo scopo di tale strumento è combattere le cosiddette frodi carosello¹⁵, impedendo che l'acquirente detragga l'IVA mancando il versamento del fornitore. Lo *split payment* riguarda invece le cessioni effettuate a favore di Pubbliche Amministrazioni e prevede che siano esse a versare l'IVA all'Erario che il fornitore addebita in fattura senza incassarla. Ha simili finalità del *reverse charge*, ma la principale differenza è che lo *split payment* si applica nei confronti di cessioni alle Pubbliche Amministrazioni.

Altro scopo previsto al momento dell'introduzione dell'Iva era quello di semplificare i rapporti commerciali tra gli Stati membri dell'Unione; un obiettivo non pienamente raggiunto per il fatto che operazioni nazionali e operazioni intracomunitarie non sono trattate in ugual modo ai fini IVA. Manca dunque una vera e propria armonizzazione che potrebbe semplificare sul serio i rapporti tra Stati, in modo da comprimere l'evasione e le frodi.

¹⁵ Una particolare tipologia di reato fiscale (o reato tributario), ovvero una violazione penale realizzata nel campo dei tributi, che produce, generalmente, l'effetto della cosiddetta evasione fiscale. Le "frodi carosello" sono un meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, che si realizza mediante l'utilizzo di società cosiddette "cartiere", società che vengono interposte nelle transazioni commerciali. Queste transazioni avvengono, in realtà, tra un soggetto economico residente in un Paese dell'Unione Europea e un'impresa italiana.

BIBLIOGRAFIA

Bosi P. e Guerra Cecilia M., *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, 2015

Lettieri G., *Compendio di scienza delle finanze*, Maggioli editore, 2011

Cremonese A., *Materiali didattici del corso di scienza delle finanze*, 2017

AA.VV., *Codice tributario*, Il Fisco, 2018

Rosen H. S. e Gayer T., *Scienza delle finanze*, McGraw-Hill Education, 2014

SITOGRAFIA

Edizioni Simone, IVA: origine ed evoluzione dell'imposta,

https://www.laleggepertutti.it/94575_iva-origine-ed-evoluzione-dellimposta

(Consultato ad ottobre 2018)

Diritti e risposte, L'imposta sul valore aggiunto (IVA aliquote e esenzioni),

<http://www.dirittierisposte.it/Schede/Tasse/Imposte-sugli->

[acquisti/l_imposta_sul_valore_aggiunto_iva_aliquote_e_esenzioni_id1109484_art.aspx](http://www.dirittierisposte.it/Schede/Tasse/Imposte-sugli-acquisti/l_imposta_sul_valore_aggiunto_iva_aliquote_e_esenzioni_id1109484_art.aspx) (Consultato a settembre 2018)

EVOLUTION, Aliquote IVA 2018, <https://www.ecnews.it/aliquote-iva-2018/>

(Consultato ad ottobre 2018)

Money, Imposte sui consumi, <https://www.money.it/-Tasse-sui-consumi->

(Consultato a settembre 2018)

Guida fisco, Split Payment 2018: cos'è e come funziona la scissione pagamenti

PA?, <https://www.guidafisco.it/split-payment-iva-pa-1242> (Consultato ad ottobre

2018)

G. Guarasci, Split payment IVA 2018: cos'è e come funziona?,

[https://www.informazionefiscale.it/split-payment-iva-fattura-scissione-pagamenti-](https://www.informazionefiscale.it/split-payment-iva-fattura-scissione-pagamenti-guida-istruzioni)

[guida-istruzioni](https://www.informazionefiscale.it/split-payment-iva-fattura-scissione-pagamenti-guida-istruzioni) (Consultato ad ottobre 2018)

F. Oliva, Split payment IVA 2018: la guida completa ed aggiornata,

<https://www.money.it/Fattura-Split-Payment-Come-funziona> (Consultato ad

ottobre 2018)

F. Oliva, IVA Reverse charge; cos'è, come funziona e quando si applica,

<https://www.money.it/IVA-reverse-charge-cos-e-come-funziona> (Consultato ad

ottobre 2018)

Redazione, Reverse charge IVA: guida all'inversione contabile,
<https://www.informazionefiscale.it/reverse-charge-iva-guida-inversione-contabile-quando-si-applica> (Consultato ad ottobre 2018)

C. Terzano, IVA: quanto ci costa l'aumento e chi viene colpito,
<https://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2018/05/27/iva-aumento-aliquota-beni-consumatori-impres-economia/220310/> (Consultato ad ottobre 2018)

A. Falla, Dal caffè al parrucchiere, che stangata: quanto ci costerebbe l'aumento dell'IVA, <http://www.today.it/economia/aumento-iva-2019-prezzi-stangata-famiglie.html> (Consultato ad ottobre 2018)

Modello curriculum, L'IVA nella Comunità Europea,
<https://www.modellocurriculum.com/liva-nella-comunita-europea.html>
(Consultato ad ottobre 2018)